

**Rosaria Giordano**

**Giudice di pace e giudizio di equità necessario: un effettivo ritorno al passato?**

**SOMMARIO:** 1. La decisione della Corte Costituzionale – 2. Breve *excursus* sul giudizio di equità del conciliatore e del giudice di pace – 3. *Segue:* le posizioni della dottrina e della giurisprudenza pregressa – 4. La sindacabilità in sede di legittimità delle sentenze rese ex art. 113<sup>2</sup> c.p.c. ed il ruolo della S.C. – 5. Conclusioni.

1. Il giudice delle leggi, con una recente sentenza di accoglimento di carattere additivo<sup>[1]</sup>, ha dichiarato incostituzionale l'art. 113, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non impone al giudice di pace di rispettare, nel decidere secondo equità le controversie di valore inferiore a 1100 Euro, “i principi informatori della materia”.

Come evidenziato anche in motivazione, la Consulta ha ritenuto fondata la questione ad essa prospettata dal giudice remittente in relazione agli artt. 24 e 101 Cost., *i.e.* alla garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti ed alla soggezione esclusiva del giudice alla legge. Più in particolare, la possibilità di definire controversie a prescindere dall'osservanza dei canoni normativi fondamentali alla base della disciplina del rapporto in discussione, renderebbe il giudizio di equità del tutto svincolato dall'ordinamento di riferimento, in tal modo minando la certezza stessa delle relazioni giuridiche<sup>[2]</sup>.

2. La decisione in commento riporta anche formalmente<sup>[3]</sup> la situazione allo *status quo ante* all'emanazione della legge n. 374 del 1991 la quale, nell'istituire il giudice di pace, da un lato ne ampliò la competenza rispetto a quella dianzi attribuita al conciliatore, dall'altro rispetto alle cause di minor valore economico eliminò l'obbligo che sussisteva in capo al medesimo di osservare i principi regolatori della materia nel decidere secondo equità le cause di minor valore<sup>[4]</sup>.

Com'è noto un tale dovere era stato a sua volta introdotto solo alcuni anni prima, con la legge n. 399 del 1984<sup>[5]</sup>.

Nella vigenza della suddetta normativa, dopo alcuni contrasti all'interno delle sezioni semplici, le

S.U. della Corte di legittimità avevano finalmente reso la propria interpretazione su di essa, attraverso una decisione cui va riconosciuto se non altro il merito di aver fissato le linee fondamentali del giudizio di equità davanti al conciliatore[6]. Più in particolare, anzitutto si rifiutò la concezione volta ad estendere il richiamo al sindacato di equità anche alle regole processuali, sottolineando che la “materia” cui si riferiscono i principi regolatori altro non è che la “materia del contendere”. In secondo luogo la S.C. precisò che il conciliatore doveva comunque partire, nel definire la causa, da un vero e proprio giudizio di diritto, cioè a dire qualificare il fatto sotto il profilo giuridico e così le sue conseguenze: solo successivamente i poteri equitativi gli avrebbero permesso di “temperare” gli effetti legati ad una rigida applicazione della legge[7]. Infine il giudice della nomofilachia cercò persino di attribuire un significato più concreto alla discussa nozione di “principi regolatori della materia” che intese quali principi giuridici idonei alla configurazione essenziale dei rapporti controversi.

Tuttavia un’istanza estrema di semplificazione per i processi relativi alle cause di basso valore economico, nelle quali sussiste la necessità che i costi della tutela non siano superiori all’effettivo *enjeu* per le parti[8], e forse i numerosi dubbi interpretativi che suscitava la relativa formula indussero il legislatore, in occasione dell’emanazione della legge n. 374 del 1991, ad elidere dal capoverso dell’art. 113 c.p.c. il richiamo al dovere di osservanza, da parte del giudice non togato, dei “principi regolatori della materia”.

3. A dire il vero autorevole dottrina ben presto sottolineò come, a seguito di un’opportuna riflessione di carattere sistematico, alla novella in questione non potesse attribuirsi valore sostanziale e che conseguentemente essa non avrebbe comportato un ritorno alla situazione pregressa al 1984[9]. Si osservò, difatti, che sull’altare della semplificazione - esigenza alla base del giudizio di equità “necessario” nelle cause di minor importanza economica - non si possono del tutto sacrificare le garanzie dovute alle parti anche perché un discrimine fondato esclusivamente sul valore implica un’“assoluta genericità della casistica”[10].

Né seriamente trascurabile poteva apparire, inoltre, l’opinione di chi[11], all’indomani dell’entrata in vigore del medesimo art. 21 della legge n. 374 del 1991, anticipando i risultati ai quali è oggi pervenuta la Consulta, evidenziava che se in un autentico giudizio di equità non sarebbe comunque possibile vincolare il giudice oltre un certo limite al rispetto di norme giuridiche, è proprio la connotazione in questi termini di un tale sindacato a determinare una violazione dell’art. 24 Cost ogni qual volta il legislatore preveda, come avviene nell’ipotesi descritta dall’art. 113, secondo comma, c.p.c. , che esso sia “necessario” (*i.e.* non consenta alle parti di scegliere un giudizio secondo diritto).

Inoltre, in un attento studio si evidenziò che sarebbe stato difficile ascrivere una qualche portata sostanziale alla novella anche in virtù dell’imprescindibile funzione svolta dai principi regolatori all’interno del giudizio di equità, cioè quella di strumenti di controllo e di limitazione dello stesso, il quale in astratto potrebbe configurarsi quale sindacato *contra legem* e che in tal modo viene invece

ricondotto nel più rassicurante alveo del giudizio *secundum legem e/o preter legem*[\[12\]](#).

Tuttavia molti Autori preferirono aderire all'opposto orientamento, imperniato sulla lettera della normativa di riforma, e di qui conclusero per un ritorno al passato, ovvero alla situazione antecedente alla novella del 1984 che aveva limitato, come si diceva, i poteri equitativi del conciliatore[\[13\]](#).

Allo scopo di suffragare l'opportunità di una tale conclusione parte della dottrina non mancò di porre in rilievo che la difficoltà nell'individuazione dei principi regolatori della materia rischiava di rendere, in concreto, l'attività del giudice non togato chiamato a definire le controversie di minor valore economico ancora più complessa di quella richiesta al giudicante obbligato a decidere secondo diritto[\[14\]](#).

Nel senso di attribuire un autentico valore sostanziale alla riforma del 1991 negli anni successivi si è poi consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Difatti, ad eccezione di un'isolata pronuncia delle S.U. in forza della quale nonostante nell'art. 113, secondo comma, c.p.c. non è più contenuto il riferimento ai principi regolatori della materia resta doveroso osservare, nel sindacato di equità, le "norme fondamentali disciplinanti la materia oggetto della controversia"[\[15\]](#), la Corte di Cassazione ha costantemente sottolineato la chiara opzione del legislatore della riforma verso un giudizio equitativo "puro" nelle cause c.d. minori[\[16\]](#).

La posizione del giudice della nomofilachia sulla questione era stata infine precisata in una sentenza delle S.U.:[\[17\]](#) in cui – forse nel tentativo di "salvare" la disposizione dai dubbi di costituzionalità – furono individuati alcuni limiti normativi interni al giudizio di equità necessario, *i.e.*[\[18\]](#):

- a) previsioni costituzionali;
- b) norme comunitarie;
- c) principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

Ciò rappresenta senza dubbio un progresso in termini garantistici,

ma la S.C. non ha in seguito utilizzato quest'occasione per fare il passo ulteriore che avrebbe disinnescato la questione di legittimità costituzionale.

Qualora infatti la Corte di legittimità avesse sancito la necessità di rispettare, da parte del giudice non togato, oltre ai canoni fondamentali dell'ordinamento complessivamente inteso anche, in modo più delimitato, quelli della materia in discussione nella fattispecie[\[19\]](#), la Consulta, eventualmente investita della questione di costituzionalità della disposizione in questione si sarebbe verosimilmente limitata ad una sentenza interpretativa di rigetto[\[20\]](#). La pronuncia di accoglimento in rassegna sembra dipendere, infatti, dalla consapevolezza in capo alla Corte Costituzionale che, in conformità all'attuale diritto vivente, il giudice di pace quando è chiamato a decidere secondo equità non è tenuto a rispettare i principi informatori della materia disciplinante il relativo rapporto giuridico. Era pertanto

necessario un segnale “chiaro” che poteva provenire solo da una declaratoria di illegittimità costituzionale.

4. Corollario “naturale” della pronuncia in rassegna, alla stregua di quanto sottolineato anche in motivazione, sarà la sindacabilità da parte della Cassazione delle sentenze emanate ai sensi dell’art. 113, secondo comma, c.p.c. nell’ipotesi, per l’appunto, di violazione dei “principi informatori della materia”[\[21\]](#).

Il che con ogni probabilità si rivelerà uno strumento molto utile per risolvere lo spinoso problema legato alla delimitazione del significato della relativa espressione e, soprattutto, all’individuazione in relazione alla concreta casistica di siffatte norme – guida[\[22\]](#). Invero, dal momento che le sentenze in questione sono inappellabili ai sensi dell’art. 339, terzo comma. c.p.c., principalmente alla Corte di legittimità sarà affidato l’arduo compito di “ricostruire” i principi in questione, enucleandoli dal sistema complessivo integrato, sotto un profilo più squisitamente metagiuridico, dai valori espressi dalla società, la cui considerazione appare imprescindibile in un giudizio basato sull’equità. Anzi, aderendo al pensiero di avvertita dottrina[\[23\]](#), occorre osservare che proprio quando sarà chiamata a definire tali questioni la S.C. potrà esplicitare in pieno la sua funzione nomofilattica nell’ordinamento. Difatti, analogamente a quanto avviene a fronte dei concetti giuridici indeterminati[\[24\]](#), anche in questo caso il legislatore ha sicuramente lasciato uno spazio maggiore alla valutazione dell’interprete, talché spetterà a quest’ultimo – ed in particolare modo alla Corte di Cassazione sommo organo razionalizzatore del diritto giurisprudenziale - con riferimento alla c.d. zona grigia completare l’opera attingendo, in primo luogo, alla realtà sociale in cui vive ed ai valori dalla medesima espressi[\[25\]](#).

5. Benemerito appare dunque, alla luce del diritto vivente formatosi successivamente all’entrata in vigore della legge n. 374 del 1991, l’intervento della Consulta che pone opportunamente argini effettivi alla discrezionalità del giudice di pace quando è chiamato a decidere ai sensi dell’ art. 113, secondo comma, c.p.c.

Comunque sia la tenuta del sistema sarà in futuro affidata soprattutto alla Corte di cassazione alla quale è di fatto attribuito, come si accennava, il difficile compito di individuare i principi informatori della materia in una continua osmosi tra ordinamento giuridico e realtà sociale.

---

[\[1\]](#) Come noto le pronunce additive sono ritenute, per la parte della disposizione che la Corte

Costituzionale giudica in contrasto con il parametro costituzionale, delle vere e proprie decisioni di accoglimento. Su tali questioni, per tutti, CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, Milano, 1995.

[2] La Corte Costituzionale, adita da un'ordinanza di rimessione del giudice di pace di Trento che denunciava l'art. 113, secondo comma, c.p.c. anche per contrasto con l'art. 3 Cost ha assorbito, avendo già ritenuto fondata la questione a causa della violazione degli artt. 24 e 101 Cost, un tale motivo. Occorre osservare, ad ogni modo, che probabilmente la Consulta avrebbe potuto emanare una decisione di accoglimento utilizzando lo stesso parametro dell'art. 3 Cost, dal momento che, evidentemente, viola il principio di eguaglianza una previsione che, basata su una mera differenza di valore economico delle controversie, statuisce che una debba essere decisa conformemente al diritto e l'altra secondo equità prescindendo dal richiamo a qualsivoglia principio normativo. In dottrina, di recente, per un'ampia disamina sull'art. 3 della Carta fondamentale ed il suo frequente uso quale *tertium comparationis* da parte della giurisprudenza costituzionale, SCACCIA, *Gli "strumenti" della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano, 2000; su tali questioni, in generale, v. anche MOSCARINI, *Ratio legis e valutazioni di ragionevolezza della legge*, Torino, 1996; CERRI, *L'eguaglianza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, Milano, 1976.

[3] A meno che non si voglia improbabilmente attribuire alla formula "principi informatori" della materia adoperata dalla Corte Costituzionale un significato differente dalla locuzione principi regolatori della materia utilizzata dal legislatore del 1984.

[4] Su una tale riforma, con un'ampia ed approfondita disamina storico-comparatistica, PICARDI, *Il giudice di pace in Italia: alla ricerca di un modello*, in *Studi in onore di Elio Fazzalari, II*, Milano, 1993, 623 e ss, il quale ricorda, pur concludendo che il nostro giudice di pace non può essere paragonato al *juge de paix* istituito nella Francia rivoluzionaria, che quest'ultimo si caratterizzava rispetto agli altri giudici dell'ordinamento proprio in ragione del suo potere di decidere secondo equità. Più in generale, sulle questioni legate al giudizio di equità, v. G. FINOCCHIARO, *L'equità del giudice di pace e degli arbitri*, Padova, 2001.

[5] Sulla quale, per tutti, TARZIA, *Commentario alla legge 30 luglio 1984 n. 399*, in *NLCC*, 1984, 1150.

[6] Mi riferisco evidentemente a Cass, sez. un., 15 giugno 1991 n. 6794, in *Foro it.*, 1991, I, 2717, con nota di MONINI, *Il giudizio di equità del conciliatore all'esame delle Sezioni Unite: una volta per tutte si materializza l'"Araba fenice" della c.d. giustizia minore?*, in *NGCC*, 1992, 554, con commento di ROTA, *Il giudizio di equità tra conciliatore e giudice di pace* ed in *Corr. Giur.*, 1991, n. 9, 997, con commento di DI NANNI. A conclusioni analoghe, in dottrina, sembra pervenire anche NASI, *Equità (giudizio di)*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1996, 107.

[7] Nel medesimo senso un noto esempio, legato all'art. 1349 c.c., di MARTINO, *Il giudizio di equità del conciliatore ed il suo controllo da parte della Corte di Cassazione*, in *GC*, 1991, II, 205.

[8] A riguardo si segnala la pregevole opinione di TARZIA, *Il giudice onorario nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, 283, secondo il quale nell'ambito della "giustizia minore" il punto di equilibrio atto ad assicurare il rispetto dell'art. 24 Cost andrebbe individuato nella previsione di un procedimento semplificato, comprensivo quindi della possibilità in capo al giudice di decidere in virtù dell'equità, esclusivamente per le controversie bagattellari in senso stretto, con la conseguenza che, a prescindere dal valore non elevato, talune materie – tra le quali l'Autore annovera anche questione relative alla circolazione stradale dei veicoli – andrebbero comunque attribuite al giudice togato.

[9] In tal senso soprattutto SASSANI, *sub art. 113*, in CONSOLO – LUISO – SASSANI (a cura di), *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, 63. Concordano nell'attribuire alla novella operata dall'art. 21 della legge n. 374 del 1991 un valore meramente formale anche VACCARELLA, *Il difensore e il giudizio di equità*, in *GC*, 1992, II, 465; CONSOLO, *sub art. 1*, in CONSOLO – TOMMASEO (a cura di), *Commentario alla legge sul giudice di pace*, Padova, 1996,

19; CECHELLA (VACCARELLA – CAPPONI), *Il processo civile dopo le riforme*, Torino, 1992, 227; DE CRISTOFARO, *Commento all'art. 21 della legge 21 novembre 1991 n. 374*, in *NLCC*, 1995, 709.

[10] Secondo la felice espressione utilizzata da SASSANI, *sub art. 113*, cit., 67. In effetti nulla esclude che una causa di pochi euro possa presentare un'importanza giuridica fondamentale. In questa sede, inoltre, non sembra superfluo sottolineare, in una prospettiva comparata, che la stessa evoluzione di altri sistemi giuridici tradisce opportunamente una *voluntas legis* tesa ad evitare trattamenti processuali differenziati in base, esclusivamente, a criteri di valore. Ad esempio, con la recente riforma della ZPO tedesca, entrata in vigore il 1° gennaio 2002, è venuto meno lo storico principio secondo cui solo le controversie oltre un certo valore economico erano sindacabili dalla Corte di Revisione senza l'autorizzazione del giudice d'appello fondata sull'importanza della questione giuridica ad essa sottesa. Talché attualmente le parti potranno adire il *Bundesgerichtshof*, a prescindere dal valore della lite, solo a fronte di questioni di diritto di fondamentale importanza o quando in materia vige un contrasto di giurisprudenza. Su questa novella della ZPO germanica, ampiamente, GOEBEL, *Rechtsmittelsreform im Zivilsachen und Rechtspolitik: Teoretische Anfragen im praktischer Absicht*, in *ZZP*, 2000, 83.

[11] Cfr. E.F: RICCI, *Note sul giudizio di equità*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, 387; BALENA, *Il processo davanti al giudice di pace*, in *Studi in onore di Elio Fazzalari, II*, Milano, 1993, spec. 727 – 729.

[12] Così COMEZ, *L'eredità del conciliatore (i principi regolatori della materia conservano valore nel giudizio di equità del giudice di pace?)*, in *GC*, 1997, 790 e ss.

[13] Tra gli altri CAPPONI, *Il giudice di pace*, Milano, 1991, 76; RAMPAZZI, in CHIARLONI (a cura di), *Le riforme del processo civile*, Bologna, 1992, 1013; MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, Torino, 2004,...; ROTA, *Il giudizio di equità necessario*, in TARUFFO (a cura di), *Le riforme della giustizia civile. Commento alla legge n. 353 del 1990 e alla legge n. 374 del 1991*, Torino, 2000, 154.

[14] Per queste considerazioni, MARTINO, *L'equità del giudice di pace*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, 122 e ss; PROTO PISANI, *Il giudice di pace tra mito e realtà*, in *Foro it.*, 1989, V, 10; *contra* VARANO, *Equità (giudizio di)*, *Enc. giur. Treccani, VIII*, 1 e ss, il quale ritiene che l'argomentazione decisoria per principi caratterizzi il giudizio di equità.

[15] Cass, sez. un., 30 ottobre 1998 n. 10904, in *GC*, 1999, I, 713, con osservazione di M. FINOCCHIARO, *Ancora sull'impugnazione delle sentenze del giudice di pace secondo equità e sull'obbligo di motivazione delle S.U. della Cassazione in materia di contrasti di giurisprudenza*.

[16] Cfr. Cass 28 agosto 1998 n. 8569; Cass 11 giugno 1998 n. 5794; Cass 2 aprile 1998 n. 3397; Cass 20 febbraio 1998 n. 1784, tutte in *Foro it.*, 1998, I, 3170, con ampio commento di MONINI, *Art. 113, secondo comma, c.p.c.: dall'equità del giudice ordinario all'equità del giudice di pace. Prime sentenze della Corte di Cassazione sulla natura, sui limiti di estensione e sull'impugnabilità di tali decisioni della c.d. "nuova giustizia bagattellare"*.

[17] Cass, sez. un., 15 ottobre 1999 n. 716, in *Guida al dir.*, 1999, n. 42, 54, con nota di SACCHETTINI, *Il potere del giudice di pace di "creare" una sua legge può minare i principi fondamentali dello Stato*.

[18] Come si dirà nel prossimo paragrafo atti a legittimare il sindacato della Corte di Cassazione per violazione di legge (sostanziale) ex art. 360 n. 3 c.p.c.

[19] Naturalmente sul presupposto che in questa sede si acceda alla ricostruzione, a mio avviso preferibile soprattutto per assicurare la compatibilità del giudizio di equità con la Carta fondamentale, in forza della quale i principi regolatori della materia si identificano con quelli caratterizzanti nei tratti

essenziali la disciplina positiva del singolo istituto in relazione al quale il giudice è stato chiamato a decidere: così, in dottrina, TARZIA, *Commentario alla legge 30 luglio 1984 n. 399, cit.*, 1153; GIOVANNUCCI ORLANDI, *Nuove prospettive per la "giustizia minore"?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1984, 1215.

[20] D'altra parte, come si diceva, una tale interpretazione non sarebbe stata strettamente preclusa dalla lettera dell'art. 113, secondo comma, c.p.c. al cui mancato richiamo ai principi della materia può essere attribuito un valore meramente formale; sul punto v., ancora una volta, SASSANI, *Op. cit.*, 63 e ss.

[21] Ferma, naturalmente, la ricorribilità in cassazione delle sentenze decise ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c. per i motivi di cui all'art. 360 nn. 1- 2 – 4 –5. Invero i maggiori dubbi interpretativi si sono posti, com'era logico, rispetto all'ipotesi prevista dal n. 3, cioè alla violazione di legge. Prima dell'emanazione della sentenza in commento le S.U., allo scopo di dirimere i pregressi contrasti giurisprudenziali sulla questione, aveva individuato, con la richiamata pronuncia 15 ottobre 1999 n. 716 i limiti del proprio sindacato (i quali ,rappresentavano a loro volta i limiti incontrati dal giudice di pace nel decidere equitativamente le controversie di minor valore economico) nella denuncia della violazione delle disposizioni costituzionali e comunitarie, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento.

Per le diverse posizioni emerse precedentemente nella giurisprudenza di legittimità chiamata a decidere in merito all'art. 21 della legge n. 374 del 1991 v. Cass 28 agosto 1998 n. 8569; Cass 11 giugno 1998 n. 5794; Cass 2 aprile 1998 n. 3397; Cass 20 febbraio 1998 n. 1784, *cit.*.

[22] Lo stesso COMEZ, *Op. cit.*, 794, pone in evidenza l'oscurità della formula "principi regolatori della materia", cui la dottrina ha storicamente attribuito ogni potenziale significato (talvolta ricostruendoli come principi giuridici, talaltra, all'opposto, come autentiche norme sociali): di conseguenza è proprio la concreta analisi della casistica e soprattutto delle posizioni della S.C. che permette di addivenire a conclusioni più precise circa la definizione di siffatti principi.

[23] BOVE, *Decisione secondo equità e ricorso in cassazione*, in PICARDI – SASSANI – TREGGIARI (a cura di), *Studi in memoria di Alessandro Giuliani*, Esi, 2001, 69 e ss. In realtà ad avviso dell'Autore anche prima della sentenza in commento le pronunce decise ex art. 113, secondo comma, c.p.c. potevano essere portate di fronte alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Diverse ed articolate le premesse alla base di un siffatto ragionamento. Più in particolare: a) anche le sentenze decise secondo equità ritrovano, al pari di quelle definite in conformità al diritto statale, il proprio parametro in un sistema di regole preesistenti; b) tali regole, di carattere generale ed astratto, sono elaborate dalla realtà sociale ed anche rispetto ad esse la Corte di legittimità esercita la propria funzione nomofilattica; c) il giudizio della S.C. è quanto mai importante in questi casi poiché la regola è, in effetti, in un processo inverso a quello canonico ma che si ritrova anche per i concetti giuridici indeterminati e le clausole generali, creata e precisata dalla stessa giurisprudenza suprema. Per considerazioni più ampie v. sempre BOVE, *Il sindacato della Corte di Cassazione: contenuto e limiti*, Milano, 1993. Per il differente orientamento, secondo il quale prima dell'ultimo intervento additivo della Corte Costituzionale il sindacato del giudice di legittimità ex art. 360 n. 3 c.p.c. era consentito, con riguardo alle pronunce di equità, nei limiti espressi da Cass, sez. un., 15 ottobre 1999 n. 716, *cit.*, v. ROTA, *Il giudizio di equità necessario, cit.*, 167; secondo MARTINO, *L'equità del giudice di pace, cit.*, 149, invece, si dovrebbe consentire il sindacato della Corte di legittimità per violazione di legge ogni qual volta il giudice di pace abbia comunque ritenuto opportuno decidere conformemente al diritto.

[24] In argomento, di recente, DE CRISTOFARO, *Sindacato di legittimità sull'applicazione dei concetti giuridici indeterminati e decisione immediata della causa nel merito*, in *Foro it.*, 1999, II, 1912; E. FABIANI, *Sindacato della Corte di Cassazione sulle norme elastiche e sulla giusta causa di licenziamento*, in *Foro it.*, 1999, I, 1892.

[25] In realtà, come opportunamente rilevato da PICARDI, *L'equità integrativa nel nuovo processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, 467, non è possibile una considerazione unitaria di tutte le norme a struttura aperta e quindi dei poteri del giudice ad esse collegati. Difatti possono distinguersi almeno due differenti fenomeni, *i.e.* i concetti – valvola (buona fede, buon costume, etc.) ed i concetti giuridici indeterminati veri e propri. Nel primo caso il legislatore, posta l'impossibilità di cristallizzare sul piano normativo regole tratte dalla realtà sociale impone al giudice di ricondursi, all'atto della decisione, a tali canoni pre-giuridici e di definire la controversia proprio attraverso un'opera di sintesi tra la sempre mutevole realtà sociale ed il sistema giuridico. Diversamente, nell'ipotesi degli *unbestimmen Rechtsbegriffe* il giudice è piuttosto chiamato a svolgere un'opera di auto-integrazione dell'ordinamento, dovendo progressivamente riempire la zona grigia del concetto delle direttive già insite nel c.d. margine di sicurezza “positivo” del concetto, il quale con il trascorrere del tempo andrà sempre più ad arricchirsi. In un tale contesto è, pertanto, evidente l'importanza dell'attività della S.C. nell'opera di delimitazione contenutistica del concetto giuridico originariamente indeterminato.